



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza datata 08/10/2020, assunta a protocollo n°27666 in pari data, con la quale la Compagnia della Vela A.s.d. di Venezia ha richiesto l'emissione di un'ordinanza allo scopo di regolamentare la navigazione nel Bacino San Marco e nei canali marittimi lagunari di San Nicolò e San Marco, per consentire il regolare svolgimento di una regata velica denominata "VELEZIANA 2020", prevista svolgersi il giorno 18 ottobre 2020, con la partecipazione di circa 200 (duecento) imbarcazioni;

VISTA: la nota prot. n°14139, in data 14/10/2020, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi e con prescrizioni, lo svolgimento della manifestazione in questione;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nei canali marittimi lagunari di competenza, interessati dall'evento in programma, al fine di salvaguardarne la sicurezza e permettere nel contempo il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il **giorno 18 ottobre 2020**, dalle ore 10:30 alle ore 17:00 circa, è previsto lo svolgimento in **Bacino San Marco** e lungo i canali marittimi lagunari di **San Marco** e **San Nicolò** fino alla **Bocca di porto di Lido**, di una manifestazione velica denominata "**VELEZIANA 2020**", secondo il seguente programma:

- **ore 09:30:** raduno delle imbarcazioni nel punto di coordinate geografiche (WGS84) Lat. 45° 23.5497' N – Long. 012° 25.7314' E, antistante il litorale del Lido di Venezia;
- **ore 10:30:** partenza della regata nel punto di coordinate geografiche sopra indicato, con il seguente percorso: fanale rosso entrata del porto di Lido da lasciare a sinistra alle coordinate geografiche (WGS84) Lat. 45° 24.5482' N – Long. 012° 27.3836" E, nuova diga del Mo.S.E. situata appena fuori dell'entrata del porto di Lido da lasciare a sinistra, ingresso in laguna attraverso il porto del Lido, canale di San Nicolò, canale di San Marco e arrivo in Bacino San Marco nell'area antistante la sede della Compagnia della Vela, come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico.

In caso di condizioni meteomarine non favorevoli, l'organizzazione si riserva di invertire la direzione del percorso (partenza dal canale di San Marco e arrivo al largo del Lido di Venezia) e/o la possibilità di accorciare il percorso.

ORDINA

Articolo 1

Il giorno **18 ottobre 2020**, dalle ore 10:30 alle ore 17:00 circa, nello specchio acqueo compreso tra il **Bacino San Marco** (congiungente pontile A.C.T.V. San Marco/Vallaresso - Punta della Dogana; Punta della Dogana – Torre faro San Giorgio) proseguendo lungo il **Canale di San Marco** fino al Rio dell'Arsenale, interessato dalla manifestazione velica di cui al "rende noto", sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico da parte di ogni tipologia di unità, con esclusione di quelle al successivo articolo 3.

La fascia di 50 (cinquanta) metri dalle rive cittadine dei canali marittimi lagunari sopra nominati, è esclusa dalla manifestazione velica.

Articolo 2

L'organizzatore dell'evento deve predisporre e mantenere attivo per tutta la durata della manifestazione un adeguato servizio di assistenza a mezzo di unità a motore opportunamente dislocate lungo il campo di regata che dovranno mostrare una bandiera bianca ed essere equipaggiate con apparato VHF in doppio ascolto sui canali 16 e 72.

L'organizzatore dell'evento deve altresì tenersi in contatto radio sul canale 16 VHF o telefonicamente (041 2405745) con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, al fine di ricevere il definitivo assenso all'inizio della manifestazione,

comunicando alla stessa il numero delle imbarcazioni partecipanti con almeno 30 minuti di anticipo rispetto alla partenza.

Le unità partecipanti alla manifestazione, una volta terminata la gara, devono tempestivamente sgomberare il campo di regata, ammainando le vele e navigando esclusivamente a motore, al fine di consentire il ripristino dell'ordinaria navigazione nei canali lagunari marittimi in questione.

La regata dovrà concludersi, in ogni caso, entro le ore 17:00 ed il campo di regata dovrà essere completamente sgomberato entro le ore 17:15 a cura dell'organizzatore dell'evento.

In caso di condizioni meteo marine non favorevoli, l'organizzatore deve prevedere di invertire la direzione del percorso, con partenza dal canale di San Marco e arrivo al largo del Lido di Venezia e/o la possibilità di accorciare il percorso stesso prevedendo un possibile punto di arrivo anticipato.

Articolo 3

I divieti cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell'Ente organizzatore, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine/di Polizia, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Ausiliaria, di quella Volontaria e di soccorso.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano inoltre ai mezzi del servizio pubblico di linea che, in ogni caso, durante gli attraversamenti del campo di regata (Sant'Elena – Lido, Treporti – Lido, Tronchetto – S. Nicolò, San Zaccaria – San Giorgio e viceversa) devono osservare scrupolosamente le disposizioni impartite da un proprio referente operativo opportunamente dislocato *in loco*, che dovrà essere in costante collegamento radio con il comitato organizzatore e la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione velica, a giudizio dell'organizzatore della manifestazione, la manifestazione dovrà essere sospesa.

Articolo 4

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

